PRESO ATTO della sentenza n. 20 del 23 gennaio 2019, con la quale la Corte Costituzionale:

- 1. ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1-bis, del d.lgs. 33/2013, nella parte in cui prevede l'obbligo di pubblicare i dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), dello stesso decreto legislativo anche per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo
- 2. ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1-bis, del d.lgs. 33/2013, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all'articolo 14, comma 1. lettera f), dello stesso decreto, per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti. anziche solo per i titolari di incarichi dirigenziali previsti dall'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

3. ha dichiarato inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale aventi a oggetto il comma 1-ter dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013;

PRESO ATTO, altresì, che la Corte Costituzionale, nella prefata pronuncia, ha rilevato la necessità di un nuovo intervento normativo in subjecta materia tale da ripristinare il giusto equilibrio tra dovere di trasparenza posto a carico delle Amministrazioni e diritto alla riservatezza posto a garanzia del singolo :"Si tratta dei già ricordati principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, in virtù dei quali deroghe e limitazioni alla tutela della riservatezza di quei dati devono operare nei limiti dello stretto necessario, essendo indispensabile identificare le misure che incidano nella minor misura possibile sul diritto fondamentale alla riservatezza", dichiarando che l'attuale formulazione del dettato normativo "Viola l'art. 3 Cost., innanzitutto sotto il profilo della ragionevolezza intrinseca" omissis....., , sia del principio di eguaglianza, limitatamente all'obbligo imposto a tutti i titolari di incarichi dirigenziali, senza alcuna distinzione fra di essi, di pubblicare le dichiarazioni e le attestazioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 14 del d.lgs. n. 33 del 2013.", concludendo "L'onere di pubblicazione in questione risulta sproporzionato rispetto alla finalità principale perseguita, quella di contrasto alla corruzione nell'ambito della pubblica Amministrazione "

CONSIDERATO che, con la delibera n. 586/2019, ANAC ha, tra l'altro:

1) affermato che, con la citata sentenza n. 20/2019, la Corte Costituzionale ha ritenuto necessario sia operata, in via interpretativa, una graduazione degli incarichi dirigenziali per la pubblicazione delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali, al fine di salvaguardare un nucleo minimo di dati personali nella diffusione delle informazioni in attuazione del principio di trasparenza;

2) individuato, quali criteri per selezionare gli incarichi dirigenziali da assoggettare al regime di trasparenza rafforzata di cui all'art. 14. comma 1, lettera f), le attribuzioni spettanti (compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane, strumentali e di spesa ritenuti di elevatissimo rilievo) e la posizione organizzativa rivestiva (titolari di uffici aventi una struttura interna complessa, articolata in uffici dirigenziali generali e non), in quanto fattori incidenti sul grado di esposizione al rischio corruttivo e, conseguentemente, determinanti per definire il perimetro degli obblighi di trasparenza; da intendersi quali misure volte a contrastare tale rischio;

3) precisato che, benché la Corte Costituzionale abbia richiamato unicamente il d.lgs. 165/2001, la normativa sulla trasparenza deve applicarsi anche alle amministrazioni non statali (comprese le Regioni), in quanto l'ambito soggettivo di riferimento comprende tutti i dirigenti pubblici, indipendentemente dall'Amministrazione cui essi sono preposti;

4) raccomandato alle Amministrazioni non statali e a quelle cui non si applica direttamente il d.lgs.165/2001 di indicare, in un atto organizzativo dedicato, quali sono gli incarichi dirigenziali assimilabili alle posizioni di cui all'art. 19, commi 3 e 4, del citato d.lgs. 165/2001, da assoggettare agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 14, comma 1, lettera f), del d.lgs, 33/2013 e che tale atto deve essere pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Atti generali", dei siti istituzionali, con un collegamento ipertestuale al documento nella pagina dedicata all'ostensione delle informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali;

EVIDENZIATO che ANAC ha richiesto la collaborazione delle Regioni, per predisporre una proposta di modifica legislativa sul D. Lgs.33/2013, tesa all'individuazione di forme di trasparenza "meno pervasive" rispetto all'obbligo di trasparenza rafforzata, di cui all'art. 14, co.1, lettera f) del d.lgs. 33/2013.

EVIDENZIATO, altresì, come la Conferenza delle Regioni abbia conferito mandato alla delegazione politico- tecnica deputata agli incontri con ANAC, di cui l'ultimo in ordine di tempo fissato in data 12 novembre u.s., di proporre, in via principale, l'abrogazione del comma 1 bis dell'art.14 del D.Lgs. n.33/2013, ed in via subordinata l'introduzione di forme alternative di pubblicità come suggerito dalla Corte medesima, quali, ad esempio, il deposito dei dati presso l'Amministrazione senza pubblicazione:

RICHIAMATE le deliberazioni n. 154 del 25 marzo 2019 e n. 174 del 8 aprile 2019, con le quali questa Amministrazione ha approvato il Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2019/2021 ed in particolare l'Allegato 1-bis Trasparenza, sotto-sezione Personale - Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice, che contiene il dettaglio degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013, a carico del personale dirigenziale di vertice;

RITENUTO alla luce dell'assetto organizzativo come disciplinato dalla legge regionale n. 77/1999 e s. m.i. e dai provvedimenti organizzativi della Macro-struttura della Giunta Regionale, sia necessario individuare le figure dirigenziali da assoggettare al regime di "trasparenza rafforzata" di cui al ripetuto art. 14, comma 1, lettera f) del d.lgs. 33/2013, nel Direttore Generale della Regione e nei Direttori dei Dipartimenti della Giunta Regionale:

RITENUTO, parimenti, di individuare, quali figure dirigenziali da assoggettare al regime di "trasparenza rafforzata" sui dati reddituali e patrimoniali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), del d.lgs. 33/2013, il Direttòre Generale e i Direttori dei Dipartimenti della Giunta Regionale;

CONSIDERATO tuttavia, opportuno sospendere, temporaneamente, la pubblicazione dei dati relativi agli obblighi di "trasparenza rafforzata" di cui all'art. 14, co.1, lettera f) del d.lgs. 33/2013, in attesa della approvazione dei nuovi indirizzi normativi in materia;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 77/1999, il Direttore del Dipartimento Risorse ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento attraverso la sottoscrizione dello stesso:

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di individuare, quali figure dirigenziali da assoggettare al regime di "trasparenza rafforzata" sui dati reddituali e patrimoniali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), del d.lgs. 33/2013, il Direttore Generale e i Direttori dei Dipartimenti della Giunta Regionale;
- 2) di sospendere, temporaneamente, la pubblicazione dei dati relativi agli obblighi di "trasparenza rafforzata" di cui all'art. 14, co.1, lettera f) del d.lgs. 33/2013, in attesa della approvazione dei nuovi indirizzi normativi in materia:
- 3) di confermare, in capo al Servizio Amministrazione Risorse Umane, l'obbligo di acquisire, dai Dirigenti indicati nel precedente punto 1. la documentazione di cui all'art. 14, lettera f) del d.lgs. 33/2013, conservandola, in attesa di provvedere alla sua eventuale pubblicazione, integrale o parziale, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione;
- 4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Disposizioni Generali - Atti generali - Atti amministrativi generali, del sito istituzionale, con collegamento ipertestuale nella sotto sezione Personale -Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice:
- 5) di notificare la presente deliberazione al Direttore Generale ed ai Direttori dei Dipartimenti della Giunta Regionale:
- 6) di demandare al Direttore del Dipartimento Risorse l'adozione delle misure operative necessarie ad assicurare la concreta attuazione degli adempimenti previsti nel presente provvedimento;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese per il bilancio regionale.

9
unta
Regi
onali
e d.
₽

DIPARTIMENTO:

RISORSE

SERVIZIO: ORGANIZZAZIONE E SELEZIONE SVILUPPO ORGANIZZATIVO E INCARICHI DIRIGENZIALI **UFFICIO:** Il Responsabile dell'Ufficio Il Dirigente del Servizio Avv. Elisa Calvisi Avv Elisa Cavisi Vacante Il Direttore Regionale Il Componente la Giunta Dott, Fabrizio Bernardini Dott. Guido Quinting Laris Approvato e sottoscritto: Il Presidente della Giunta Il Segretario della Giunta

ORIGINALE



GIUNTA REGIONALE

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la	Giunta	Regionale	presieduta	dal
Sig. Presidente Dott. Marco MARS	II:10	······································		
on l'intervento dei componenti:				
	. P	A		
1. IMPRUDENTE Emanuele	. 🔯			
2. CAMPITELLI Nicola		X		
3. FEBBO Mauro	X			
4. FIORETTI Piero		X		
5. LIRIS Guido Quintino	X			
6. VERI' Nicoletta	×			
olge le funzioni di Segretario	*			

Individuazione delle posizioni dirigenziali della Giunta Regionale soggette agli obblighi di "trasparenza rafforzata" di cui all'art. 14, co.1, lettera f) del d.lgs. 33/2013.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modifiche ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

VISTO, in particolare, l'articolo 14 del novellato decreto legislativo 33/2013 che, al comma 1bis, estende ai titolari di incarichi dirigenziali gli obblighi di pubblicazione originariamente previsti per i componenti degli organi di indirizzo politico, tra cui, l'obbligo di pubblicare le dichiarazioni reddituali e patrimoniali proprie, nonché del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, laddove essi vi consentano (comma 1,

TENUTO CONTO che il TAR del Lazio, con Ordinanza del 19 settembre 2017, n. 9829, ha rimesso d'ufficio alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dei commi 1-bis e 1-ter del medesimo art. 14 del d.lgs. 33/2013;